

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	126		
Disegno di legge (Discussione e approvazione con modificazioni):			
Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (826-B)	126		
PRESIDENTE	126, 127, 128		
CORGHI	128		
GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	127, 128		
SALVI, Relatore	126, 127		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1378-B)	128		
PRESIDENTE	128, 129, 130		
CORGHI	130		
DI GIANNANTONIO, Relatore	128		
GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	129		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1385-B)	130		
PRESIDENTE	130, 131		
CORGHI	131		
		DI GIANNANTONIO, Relatore	130
		GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	131
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Proroga e aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano per il quinquennio 1974-1978 (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1420-B)	131
		PRESIDENTE	131, 132, 133
		CORGHI	133
		DI GIANNANTONIO, Relatore	132
		GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	132
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1452-B)	133
		PRESIDENTE	133, 134
		CORGHI	134
		DI GIANNANTONIO, Relatore	133
		GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	133
		Disegno di legge (Discussione e approvazione con modificazioni):	
		Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 (2836)	134
		PRESIDENTE	134, 135, 136

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

	PAG.
CORGHI	135
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	134
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	135, 136
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (<i>Modificato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1376-B)	136
PRESIDENTE	136
CORGHI	136
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	136
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	136
Proposta di legge (Discussione e approvazione con nuovo titolo):	
SALVI ed altri: Interpretazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi (3059)	137
PRESIDENTE	137, 138, 139, 140
BIANCO GERARDO	138
CORGHI	138
SALVI, <i>Relatore</i>	137, 138
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	139
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	140

La seduta comincia alle 10,30.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del Regolamento, per la seduta odierna i deputati Evangelisti, Piccoli, Pisoni, Simonacci, Taviani e Zaccagnini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Maria Eletta Martini, Beccaria, Ines Boffardi, Traversa, Schiavon e Calvetti.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (826-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano », approvato dalla Camera nella seduta del 4 aprile 1973 e modificato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Questo disegno di legge era stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973 e in quella sede svolse la relazione sulle attività dell'Istituto in questione.

Per motivi noti di natura finanziaria, questo disegno di legge, purtroppo, è rimasto giacente al Senato fino all'agosto di quest'anno e solamente oggi ritorna, modificato, al nostro esame.

La Commissione bilancio della Camera ha espresso sul provvedimento parere favorevole, a condizione che la copertura a fronte della maggiore spesa implicata per la concessione del contributo straordinario di lire 60 milioni a favore dell'istituto (secondo comma dell'articolo 4 del testo del Senato) sia assicurata a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, anziché a riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1973. In tal senso ho presentato due emendamenti.

Al rappresentante del Governo vorrei dire che non ho nessun motivo per dubitare del fatto che egli farà rispettare all'istituto (e il Governo stesso rispetterà) quella norma che impone la presentazione al Parlamento della relazione annuale sulla attività dell'istituto ai fini della concessione del contributo. Sono favorevole alle modifiche introdotte dal Senato e propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo modificato con le osservazioni suggerite dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero assicurare l'onorevole relatore che il Governo si assume il compito di far sì che l'impegno previsto dal disegno di legge all'articolo 3 venga mantenuto, anche perché riteniamo che esso costituisca una giusta forma di controllo del Parlamento sull'attività di questi istituti. Aggiungo che l'istituto italo-africano, come i colleghi sanno, è retto da una gestione commissariale: recentemente si è provveduto alla riorganizzazione dell'ente ed alla elaborazione di un nuovo statuto e sono state predisposte nuove forme di attività; è imminente inoltre la fine della gestione commissariale con conseguente elezione degli organi direttivi normali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, è elevato a lire 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1971 e fino al 31 dicembre 1975.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di lire 50.000.000, è elevato a lire 70.000.000 con decorrenza dall'anno finanziario 1975 e fino al 31 dicembre 1979.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

Passiamo all'articolo 4 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provve-

de, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, corrispondente al capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vorrei far notare che la dizione del primo comma dell'articolo 4 del testo del Senato è imprecisa quanto al riferimento al capitolo di spesa del Ministero del tesoro e ciò probabilmente perché al momento dell'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento il bilancio dello Stato per il 1975 non era ancora esattamente conosciuto. La situazione è oggi chiara, per cui propongo la seguente nuova formulazione del primo comma:

« All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

SALVI, *Relatore*. Sono d'accordo.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione del primo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, accogliendo le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, ha presentato i seguenti due emendamenti:

al secondo comma, sostituire le parole: « con riduzione dello stanziamento » con le altre: « à carico »;

al secondo comma, sostituire la data: « 1973 » con l'altra: « 1971 ».

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*: Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, con le modifiche testé approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

CORGHI. Vorrei esprimere, in sede di dichiarazione finale di voto, alcune considerazioni non soltanto sul disegno di legge in esame, ma anche sugli altri analoghi di concessione di contributi ed enti, che dovremo discutere nella seduta odierna. Innanzitutto, desidero ribadire la nostra posizione circa l'esigenza di una visione globale della materia, di una valutazione di insieme degli statuti, dei programmi, dei rendiconti di questi enti. Siamo infatti con-

vinti che, senza questa conoscenza, non sia possibile decidere caso per caso sulla opportunità e sulla congruità delle erogazioni che sono concesse. Da tempo abbiamo sollevato questo problema, al quale si tentò di dare soluzione costituendo, due anni fa, un gruppo di studio (presieduto dall'onorevole Granelli); per le vicende note, questo gruppo non ha potuto portare a termine la propria attività. Senza questo esame complessivo e senza che il gruppo di studio sia messo in condizione di riferire compiutamente sulle questioni che ci interessano saremo sempre nella situazione di non poter decidere con cognizione di causa correndo il rischio di dare contributi ad enti o associazioni che assolutamente non hanno i requisiti necessari. Per queste ragioni dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1378-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma », approvato dal Senato nella seduta del 13 dicembre 1972, modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973, e modificato ancora dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974.

Sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento ha facoltà di riferire l'onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Come osservazione di carattere generale dirò subito che sono d'accordo sulla esigenza di una conoscenza approfondita della materia da parte nostra che ci metta in condizione di esprimere giudizi ponderati sui contributi pubblici da concedere agli istituti che si occupano di politica internazionale.

Tuttavia, a giustificazione del lavoro dell'apposito gruppo di studio di cui faccio parte vorrei semplicemente dire che il problema è più limitato di quanto può apparire. Si tratta infatti di enti la cui attività egregia conosciamo di persona.

Vorrei in sostanza ridimensionare la portata di alcune osservazioni che sono state fatte soprattutto a carico del Ministero degli esteri che non sarebbe stato sollecito nel farci conoscere il rendiconto dell'attività svolta da questi enti. Alcuni di essi sono addirittura organismi internazionali ai quali non si può porre il vincolo della presentazione di una relazione per la concessione del contributo. Quindi il problema si riduce, pur restando opportuna una più approfondita conoscenza della materia.

L'onorevole Granelli, prima di assumere la carica di Sottosegretario per gli affari esteri, aveva avanzato una proposta che merita di essere portata avanti: quella di fare una serie di visite alle sedi dei vari istituti che ci permettano di conoscerli da vicino.

Per quanto riguarda il Centro di azione latina, è l'unico ente che viene a perdere dal lato economico a seguito dei tagli ai finanziamenti imposti dal Ministero del tesoro; per altro debbo ricordare che per altri istituti, come quello che fa capo all'onorevole Lelio Basso, sono stati concessi finanziamenti ben più sostanziosi in un arco di tempo molto breve.

Concordo con le osservazioni fatte nella precedente discussione dal collega Salvi, ed esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ho molto da aggiungere a quanto detto dal relatore. Vorrei solo osservare che è giusta l'esigenza prospettata di una visione globale circa la concessione di tutti questi contributi, non tanto per sapere qualcosa di più sull'attività dei vari Istituti, quanto per stabilire una scala di priorità dei bisogni dell'uno rispetto all'altro.

Mi pare che la proposta dell'onorevole Di Giannantonio di visite dirette agli Istituti sia da incoraggiare.

Debbo ricordare che l'attività svolta dal Ministero degli esteri per consentire al Parlamento di controllare questi Istituti ha già avuto un primo risultato nella norma (inserita in tutti i disegni di legge oggi al nostro esame) che fa carico agli Istituti in

questione di presentare una relazione al Ministero degli esteri, che a sua volta la trasmetterà al Parlamento con il proprio motivato giudizio. Quindi uno sforzo per aumentare il grado di conoscenza è stato fatto; ciò che manca è una visione globale di tutti i contributi che vengono dati. Non c'è che da augurarsi che l'attività dello speciale gruppo di lavoro creato in seno alla Commissione esteri possa concludere positivamente i suoi lavori.

Circa il provvedimento in questione condivido l'opinione che esso abbia avuto un iter tormentato. L'attività del Centro è stata recentemente diretta a utili forme di collaborazione con l'Istituto italo-latino americano e ciò deve essere certamente incoraggiato. Con queste considerazioni chiedo che il provvedimento venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma.

Il Centro presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Per l'anno finanziario 1974 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno finanziario 1978, è autorizzata la concessione di un contributo

annuo di lire 30.000.000 a favore del Centro medesimo.

Il Centro presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

CORGI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà nelle votazioni sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, anche in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere di lire 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 30.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo n. 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1385-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe », approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1972, modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973 e modificato ancora dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche apportate dal Senato.

Su tali modifiche ha facoltà di riferire l'onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Mi sembra superfluo raccomandare ai colleghi l'approvazione del disegno di legge. La relazione in Commissione fu svolta (per la mia assenza) dall'onorevole Storchi nell'aprile 1973; in quella sede si mise in evidenza che l'istituto per le relazioni italo-arabe era nato come sezione dell'istituto per l'Oriente. Oggi, data la grande importanza assunta dai paesi arabi per l'Italia, l'Europa ed il mondo intero, si rende necessario incentivare l'attività del predetto centro, per cui non credo sia necessario aggiungere altre considerazioni per chiarire ai colleghi l'opportunità dell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 40.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 30.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1978.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 66 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 22 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 22 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 22 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

All'onere di lire 12.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 12.000.000 relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo n. 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CORGHI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano per il quinquennio 1974-1978 (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1420-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-1978 », approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1972, modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973 e modificato ancora dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole

sulle modifiche apportate dal Senato. Su tali modifiche ha facoltà di riferire l'onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Anche per questo disegno di legge valgono le considerazioni svolte in precedenza sui provvedimenti analoghi, e prego i colleghi di voler dare voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero brevemente sottolineare che questo istituto svolge un'utile attività, ove si pensi all'importanza che assume per il nostro paese la maggiore conoscenza del meccanismo delle Comunità europee. Non mi pare quindi che vi siano obiezioni sulle finalità di questo ente al quale si fa carico di presentare ogni anno una relazione illustrativa della attività svolta. Ho avuto occasione di visitarle la sede, la biblioteca, la raccolta di documenti e di assistere ad alcune conferenze e debbo dire che, anche in ordine a questo ente, così come in ordine a tutti gli altri analoghi, il Parlamento dovrà esercitare una funzione di controllo di cui lo strumento della relazione annuale sarà un elemento importante. Si pone però anche il problema di un uso maggiore delle prestazioni del centro: spesso, il rapporto tra queste istituzioni e la pubblica amministrazione si limita soltanto ad un apprezzamento dell'attività svolta ed alle concessioni di contributi, mentre potrebbe essere più proficuo, per le prime e per la seconda, instaurare un legame più stretto. Per concludere, nel momento in cui raccomandando l'approvazione del provvedimento, garantisco anche al Parlamento che sarà compito del Governo cercare di aumentare il grado di collaborazione tra la pubblica amministrazione e questi istituti per trarre maggiori frutti dal lavoro che essi svolgono.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 40.000.000 annue, per la du-

rata di cinque anni a decorrere dall'anno finanziario 1971, a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la concessione di un contributo di lire 30 milioni a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano.

È autorizzata altresì la concessione di un contributo annuo di lire 45.000.000, per la durata di 4 anni, a favore del predetto Centro, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 40 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 40 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 40 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

All'onere di lire 30.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 45.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo n. 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CORGI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (Modificata dalla III Commissione permanente del Senato) (1452-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma», approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973 e modificato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Su tali modifiche ha facoltà di riferire l'onorevole Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Per questo provvedimento valgono le stesse considerazioni che ho in precedenza svolto. Desidero soltanto aggiungere che la Commissione esteri del Senato ha soppresso in quest'unico caso la clausola, presente in tutti gli altri analoghi provvedimenti, che obbliga gli istituti a trasmettere una relazione annuale al Parlamento per il tramite del Ministro degli esteri. La decisione del Senato deriva dal fatto che l'istituto per l'unificazione del diritto privato ha carattere internazionale e su di esso non pos-

sono pertanto pesare gli stessi obblighi degli istituti nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Le osservazioni dei colleghi senatori mi paiono pertinenti e ritengo quindi opportuna la soppressione della clausola contenuta nell'ex articolo 2 del provvedimento. Ciò non significa che il Governo non sia a disposizione del Parlamento per dare ogni notizia sull'attività dell'Istituto con ciò recependo nella sostanza la clausola soppressa dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 60 milioni a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, è aumentato di lire 20 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 60.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 889, è aumentato di lire 20.000.000, a titolo di contributo integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 2:

ART. 2.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa

sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

La III Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3, che diventa da articolo 2, nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere di lire 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 20.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo n. 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CORGHI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà nella votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 (ora diventato articolo 2) nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 (2836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 ».

L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Innanzitutto desidero sottolineare la vastità e l'importanza dell'attività svolta dalla Società italiana per l'organizzazione internazionale, che rappresenta la massima associazione nazionale per la divulgazione dei problemi di politica estera; essa ha inoltre l'archivio di politica estera più importante del nostro paese. La SIOI svolge la sua attività non soltanto tramite la sede centrale di Roma, ma attraverso importanti sedi periferiche come quelle di Torino, Milano, Napoli, e pubblica « La Comunità Internazionale » ininterrottamente dal 1946, ed una rivista che merita veramente di essere elogiata per il suo livello e la vastità degli interessi che copre.

La SIOI, inoltre, collabora con il Ministero degli esteri per la preparazione dei corsi relativi alla formazione dei funzionari della carriera diplomatica e con il Ministero della pubblica istruzione per attività relative e dibattiti, conferenze e corsi per insegnanti e studenti.

Un'altra attività importante è quella di collegamento con il movimento studentesco per l'organizzazione internazionale che opera in dodici sedi diverse. L'attività relativa a dibattiti, conferenze ed incontri ha carattere universale; in pratica non c'è avvenimento politico di carattere mondiale che

non abbia la sua ripercussione immediata nella SIOI.

Per tutti questi motivi esprimo quindi parere favorevole all'approvazione del provvedimento. A questo proposito debbo far rilevare che la Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole lo ha subordinato alla condizione che l'indicazione di spesa e copertura risulti perfezionata ed integrata con riferimento anche agli oneri relativi al prossimo esercizio finanziario, sul cui bilancio (fondo globale) è stato iscritto un apposito accantonamento di 100 milioni di lire. Tenendo conto di queste osservazioni preannuncio la presentazione di due emendamenti assieme ad un terzo con il quale si inserisce nel presente disegno di legge, come in tutti gli altri analoghi, la clausola da tutti condivisa sull'obbligo della presentazione al Parlamento, per il tramite del Ministro degli esteri, di una relazione annuale sulla attività svolta comprendente anche il bilancio consuntivo. Quest'ultimo emendamento porta anche la firma del rappresentante comunista.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORGI. Riconosciamo la serietà dell'attività svolta dalla SIOI e rileviamo che questo sarebbe un caso in cui si farebbe cosa utile ad aumentare il contributo. Il gruppo comunista darà voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Debbo rilevare che vi è una sostanziale unanimità di consensi attorno a questo provvedimento. Ciò dimostra le benemerienze acquisite dall'istituto anche per i suoi collegamenti con l'organizzazione delle Nazioni Unite. Inoltre la SIOI si è mossa recentemente sulla direzione di un maggior collegamento fra la pubblica amministrazione e le istituzioni internazionali. Nell'ambito di questa attività sono avvenute frequenti riunioni che hanno dimostrato la propensione a stabilire un rapporto tra le istituzioni culturali e scientifiche e il Parlamento, visto non solo come mezzo per la erogazione dei contributi, ma come organo preposto all'approfondimento dei problemi di politica estera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« È autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1974-1976 ».

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore soppressivo del secondo e terzo comma dell'articolo unico, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma che diventa articolo 1, così formulato:

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1974-1976.

(È approvato).

I deputati Di Giannantonio e Corghi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diventa articolo 2:

ART. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, accogliendo le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, prende il numero 3:

ART. 3.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1376-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli

Carettoni Tullia, Cifarelli, Giraud e Bergamasco: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma », approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1972, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973 e modificata ancora dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974. Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato. Su tali modifiche ha facoltà di riferire il relatore Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Questa proposta di legge risale al 1972, anno in cui fu approvata dal Senato esattamente il 13 dicembre; essa fu poi modificata dalla Camera nella seduta del 4 aprile 1973 ed infine ritoccata dal Senato il 9 agosto 1974. Conoscendo il valore straordinario dell'impegno che l'istituto mette nello studio degli affari internazionali, dobbiamo ora tentare di riguadagnare il tempo perduto procedendo alla rapida approvazione dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORGHI. Il gruppo comunista, considerando nel complesso positiva l'attività svolta dall'Istituto, anche se non completamente al di sopra di riserve e critiche, voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Desidero aggiungere che questo istituto deve essere aiutato per il complesso dell'attività svolta. Vorrei inoltre ricordare che questo ente è altamente stimato anche all'estero, essendosi fatto promotore di iniziative, tavole rotonde, pubblicazioni riportate anche in riviste internazionali: vi è quindi anche il risvolto di una incisiva presenza in campo culturale e scientifico in ordine ai problemi della politica estera. Anche per questo istituto, che va incoraggiato, è valida la clausola della presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attività svolta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1971 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1974 e di lire 45.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 130 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 50 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

All'onere di lire 30.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'an-

no finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 45.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo n. 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Salvi ed altri: Interpretazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi (3059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Salvi, Mariotti, Cariglia, Compagna, Bargellini, Caiazza, Matteini, Pezzati e Speranza: « Interpretazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi ».

Prego l'onorevole Salvi di sostituire l'onorevole Storchi, che mi ha comunicato di non poter partecipare a questa discussione. L'onorevole Salvi ha dunque facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, *Relatore*. Mi sono fatto promotore insieme con alcuni rappresentanti della maggioranza di questa proposta di legge perché, sostanzialmente, ci trovavamo nella impossibilità di rispettare gli obblighi che l'Italia ha assunto con la convenzione per l'istituzione dell'Università europea a Firenze. Si parla da più di dieci anni di questa realizzazione: già nel 1963 era stata appro-

vata una legge per autorizzare l'acquisto, da parte dello Stato, dell'immobile sito in via Marignolle 14. Con il provvedimento di ratifica e di esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Università europea, firmata il 19 aprile 1972, assumevamo l'impegno di porre gratuitamente a disposizione del costituendo istituto un terreno situato a Firenze, gli edifici necessari al suo funzionamento e ad assumerne la manutenzione. Sono passati due anni dall'approvazione di questa legge e la situazione è la seguente: per poter costruire e per rendere rapidamente funzionale la sede di via Marignolle, il Ministero dei lavori pubblici ritiene che occorrono dieci o dodici anni; d'altra parte siamo oggetto di continue pressioni da parte degli organi competenti della CEE e del Presidente dell'Istituto universitario europeo, il quale nel mese scorso è venuto in Italia per sollecitare direttamente il nostro Governo a creare le condizioni necessarie per l'entrata in funzione di questa istituzione. Nel settembre del prossimo anno dovrebbero venire in Italia i primi otto professori e dovrebbe essere iniziata la costituzione della biblioteca: se dovessimo aspettare la sistemazione di Villa Tolomei, cioè dell'immobile di via Marignolle, dovremmo attendere ancora dieci anni. Non è immaginabile che l'Italia, che ha insistito tanto in sede comunitaria per ottenere l'affidamento di questa realizzazione oggi non corrisponda all'impegno assunto. Vi è quindi la necessità di trovare una soluzione almeno provvisoria affinché dal settembre 1975 possa iniziare l'attività dell'istituto. I Ministeri degli esteri e della pubblica istruzione hanno esaminato la situazione insieme con il presidente dell'istituto: è apparsa loro la possibilità di utilizzare l'abbazia firolana, di proprietà dei Padri Scolopi, che potrebbe essere destinata allo scopo. Abbiamo svolto in questo periodo un lavoro piuttosto intenso per pervenire alla soluzione del problema. Il Ministero dei lavori pubblici aveva stipulato con i Padri Scolopi un contratto di affitto per la durata di cinque anni: a me personalmente tale periodo di tempo è sembrato piuttosto limitato, tenendo anche conto del fatto che per l'adattamento dell'edificio occorrerà spendere circa un miliardo di lire. È quindi intervenuto un nuovo accordo tra il Ministero e i Padri Scolopi in base al quale l'abbazia viene concessa in affitto per un periodo di dieci anni. Debbo anche aggiungere che non è escluso che nel futuro

l'abbazia venga utilizzata come struttura definitiva, liquidando Villa Tolomei ed utilizzando i fondi ricavati per il suo acquisto. La legge con cui abbiamo ratificato la convenzione prevedeva una spesa di tre miliardi e mezzo di lire per la costruzione della sede dell'Istituto: oggi è presumibile che quella somma non sia più sufficiente. Ad ogni modo, la proposta di legge presentata è diretta a rendere possibile, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1972, n. 920, la sistemazione provvisoria dell'Università europea e a dare la possibilità al nostro paese di assolvere questo impegno che ha assunto nei confronti di altri paesi della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIANCO. Sono d'accordo circa le proposte fatte dal relatore, però vorrei sapere se c'è la disponibilità di fondi sufficienti per poter rendere utilizzabile la Villa Tolomei e se vi è il rischio che di qui a dieci anni la villa stessa non serva più allo scopo.

In un prossimo futuro potremmo trovarci di fronte ad una forte espansione dell'università, tale da rendere necessaria una seconda sede. Per questo motivo, a mio avviso, il Governo dovrebbe studiare la possibilità di mandare avanti sia l'iniziativa per la sede provvisoria che quella per la sede definitiva.

CORCHI. Ci rimettiamo alle osservazioni rivolte in altre occasioni relativamente alla creazione di questa università e annunciamo la nostra astensione nella votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo che il titolo della proposta di legge venga modificato nella sua prima parola « Interpretazione » sostituendo ad essa la dizione « Norme di esecuzione »; mi sembra infatti che queste parole siano più aderenti alla natura del provvedimento.

Rivolgo inoltre l'invito al Governo a non far trascorrere nell'inerzia i prossimi anni proprio per evitare di cadere in quella situazione denunciata dall'onorevole Bianco.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SALVI, Relatore. Vorrei rispondere al collega Bianco dicendo che in realtà non

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

tutti sono d'accordo sulla utilizzazione della Villa Tolomei. In effetti si ritiene più idonea allo scopo l'abbazia fiesolana degli Scolopi, i quali non sono ancora addivenuti all'idea di vendere la proprietà in questione. Allo stato delle cose rimane urgente mettere l'istituto in condizioni di iniziare la sua attività attraverso l'approvazione di questa proposta di legge che dà la possibilità di utilizzare i fondi stanziati, sia pure raggiungendo una soluzione di carattere provvisorio.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non può che concordare su questa opportuna proposta di legge che, come il relatore ha ricordato, è di interpretazione della legge n. 920. Il ripiego su questa soluzione provvisoria è necessario qualora si tengano presenti il significato non solo nazionale ma comunitario che questa istituzione riveste ed i lunghi tempi necessari per l'adattamento di Villa Tolomei.

Quindi ragioni non solo di opportunità per quanto riguarda la corretta interpretazione della legge in questione, ma anche ragioni sostanziali fanno sì che il Governo esprima un apprezzamento positivo sulla proposta di legge in esame. Rispondendo all'onorevole Bianco desidero dare assicurazione che mi farò portavoce delle esigenze prospettate presso il Ministro degli esteri. Per altro è chiaro che l'approvazione di questo provvedimento rappresenta un vincolo formale per il Governo alla utilizzazione dei fondi per il raggiungimento dell'obiettivo che è stato posto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, può riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale provvisoria di detto istituto.

La spesa relativa a tale sede iniziale provvisoria può riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urba-

nizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.

(È approvato).

ART. 2.

La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, cesserà dalle sue funzioni allorché saranno ultimate le opere relative alla sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, e questa venga consegnata al demanio per la destinazione in uso all'istituto stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, possono riguardare tanto la sede definitiva quanto quella iniziale e provvisoria dell'istituto.

Ove la commissione determini di far fronte a tali esigenze mediante locazioni o compravendite di fabbricati o di aree, essa si esprime, altresì, sulle modalità di stipulazione dei relativi contratti.

Con riguardo al rapido approntamento di una sede iniziale e provvisoria dell'istituto, la progettazione o le perizie relative ad opere murarie, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione, anche a trattativa privata.

(È approvato).

ART. 4.

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, sono liquidate alla fine di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che determinerà altresì i compensi dovuti al presidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.

Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvederà con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe professionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

ART. 5.

L'esenzione prevista dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, si riferisce anche all'approntamento ed alla sistemazione della sede iniziale e provvisoria dell'istituto.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il titolo della proposta di legge risulta modificato, secondo la proposta da me fatta, come segue:

« Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi ».

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato delle votazioni:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (826-B):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Ro-

ma » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1378-B):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1385-B):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga e aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano per il quinquennio 1974-1978 » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1420-B):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1452-B):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore della Società ita-

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

liana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 » (2836):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori PIERACCINI ed altri: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1376-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge SALVI ed altri: « Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi » (3059):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni sui provvedimenti nn. 826-B, 1378-B, 1385-B, 1420-B, 1452-B, 3059:

Azzaro, Beccaria, Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Bortot, Calvetti, Di Giannantonio, Elkan, Fracanzani, Marchetti, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Russo Carlo, Salvi, Schiavon, Sedati, Spadola, Storchi e Traversa.

Si sono astenuti sui provvedimenti sopra indicati:

Corghi, Fibbi Giulietta, Pistillo, Segà e Trombadori.

Hanno preso parte alle votazioni sui provvedimenti nn. 2836 e 1376-B:

Azzaro, Beccaria, Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Bortot, Calvetti, Corghi, Di Giannantonio, Elkan, Fibbi Giulietta, Fracanzani, Marchetti, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Pistillo, Russo Carlo, Salvi, Schiavon, Sedati, Segre, Spadola, Storchi, Traversa e Trombadori.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO